

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	339
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri (701)	339
PRESIDENTE	339, 340, 342
CASERTA, <i>Relatore</i>	339, 342
CAPALOZZA	340, 342
CONCETTI	341
RICCIO	341
AMATUCCI	341
FUMAGALLI	342
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	342

Discussione del disegno di legge: Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri. (701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri.

Il relatore, onorevole Caserta, ha facoltà di riferire.

CASERTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, che appare a prima vista estremamente semplice, ha generato in me alcune perplessità, soprattutto per i legami che ha con alcuni precedenti legislativi.

Si tratta di questo: con un decreto legislativo 30 marzo 1944, n. 94, furono emanate disposizioni speciali per la celebrazione del matrimonio civile quante volte, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non fosse possibile lo svolgimento delle normali pratiche di pubblicazione matrimoniale, e per rendere possibile, in base ad atto notorio, la trascrizione, agli effetti civili, del matrimonio religioso, la cui celebrazione non avesse potuto essere preceduta dalla pubblicazione in municipio. Questo decreto riguardava solamente i cittadini italiani.

Con un successivo decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578, tali facilitazioni furono estese fino al 15 aprile 1947.

La seduta comincia alle 10.

AMADEI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vigo.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

Nell'articolo 2 di questo provvedimento di proroga (su questo punto richiamo l'attenzione della Commissione) solo le facilitazioni concernenti il matrimonio civile sono applicate agli stranieri, su cui fino al termine del 15 aprile 1947 è prevista la facoltà di derogare dal disposto dell'articolo 116 del Codice civile, per il quale lo straniero che vuol celebrare matrimonio in Italia deve presentare un documento del suo paese d'origine da cui risulti che « giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osti al matrimonio ». In deroga a questa norma, l'articolo 2 prevede si possa esibire invece un atto notorio.

Scaduto il termine del 15 aprile 1947, con il decreto 10 luglio 1947, n. 731, per la prima volta si parla di applicabilità in favore dello straniero di tutte le disposizioni contenute nel decreto-legge del 1944 e in quello del 1946. In sostanza, si dà per pacifico che gli stranieri possono servirsi di tutte le disposizioni contenute in questi due provvedimenti.

Col presente disegno di legge, infine, tali facilitazioni sono prorogate per gli stranieri fino al 31 dicembre 1954.

Non voglio giudicare dell'opportunità della proroga, perché voglio ritenere fondate le difficoltà che hanno richiesto il presente disegno di legge. Però dico: a parte la necessità o meno della proroga, a me pare pericolosa la facilitazione nelle pubblicazioni per i matrimoni religiosi agli effetti civili. Sottopongo all'autorità dei componenti la Commissione questo quesito: il matrimonio religioso celebrato dagli stranieri in Italia quali effetti ha di fronte all'ordinamento giuridico italiano? Io credo nessuno: perché bisognerebbe riferirsi ai concordati esistenti fra la Santa Sede ed i singoli paesi di provenienza dei contraenti il matrimonio.

Si potrebbe obiettare che, se è ammesso che lo straniero può sposare secondo la legge civile italiana, deve anche essere ammesso che possa sposare secondo le norme concordatarie.

In verità ho i miei dubbi. Ma anche se così fosse, si tratterebbe di un profilo nuovo della questione, che dovrebbe essere esplicitamente trattato.

Un secondo dubbio mi sorge, ed è questo: il termine di vigore del decreto del 1947 è scaduto col 31 dicembre 1948. Tra questa data e quella dell'eventuale entrata in vigore di questo nuovo provvedimento v'è stato un periodo di *vacatio*.

Io ricordo che, a norma dell'articolo 135 e seguenti del codice civile, sono previste delle sanzioni penali a carico di coloro che cele-

brano matrimonio non osservando le formalità previste dalla legge. Per tutto il 1949 e questi primi mesi del 1950 sono venute a mancare queste facilitazioni per gli stranieri a celebrare i matrimoni mediante la esibizione degli atti notori, e si sono verificati dei casi di infrazioni seguiti da condanne; e bisogna preoccuparsi della posizione giuridica di coloro che si sono sposati in questo anno ed oltre di *hiatus* tra la morte del vecchio decreto e la nascita del nuovo.

Ultima osservazione: il termine del 31 dicembre 1954 a me pare un po' troppo lato. Lo raccomando all'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi.

Io ho esposto così la mia opinione. Se gli onorevoli componenti la Commissione vorranno passare all'esame degli articoli di questo disegno di legge, raccomanderò loro di accogliere qualche emendamento, che mi permetterà formulare nei limiti delle obiezioni e dubbi testé avanzati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Mi sembra che in linea generale le osservazioni fatte dall'onorevole relatore siano esatte. Soprattutto mi hanno preoccupato due degli argomenti dell'onorevole Caserta: quello relativo al problema giuridico penale; nei confronti di coloro i quali hanno contratto matrimonio nella parentesi tra il termine del vigore della legge del 1947, cioè tra il 31 dicembre 1948 e l'eventuale entrata in vigore di questo nuovo provvedimento legislativo. Sono previste — ricordava l'onorevole relatore — delle sanzioni penali: e allora quale sarà la posizione di coloro che quella legge speciale hanno violato, se la nuova legge speciale non si lega con la precedente? Se si vuol far sì che costoro non vadano incontro a quelle sanzioni, occorrerà dirlo. Non mi sembra che la formulazione legislativa autorizzi la presunzione che queste disposizioni debbano in via retroattiva applicarsi anche ai rapporti precedenti e alle eventuali precedenti violazioni.

La seconda obiezione dell'onorevole Caserta che merita di essere rilevata, a mio modesto avviso, è quella relativa al tempo di validità di questa nuova disposizione. Perché se è vero che nel 1946, cioè in una situazione ancora piuttosto irregolare, il legislatore si preoccupò di disciplinare questa materia per un breve periodo di tempo, cioè per quasi un anno e mezzo, non si vede come mai oggi, quando la situazione internazionale è diversa, quando le rappresentanze consolari e diplomatiche sono state per la maggior parte dei

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

paesi ristabilite, si debba addirittura prevedere una proroga di questa legislazione del tutto eccezionale, per un periodo così lungo, per un periodo di ben quasi cinque anni.

D'altra parte, la relazione avverte che la *ratio legis* di questo provvedimento dovrebbe essere la mancanza di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri, e pertanto postula la permanenza delle difficoltà di ordine pratico che giustificano la precedente legislazione. Se questo è vero, e se questo è il motivo che ha determinato il provvedimento, credo che sia logico e rispettoso per i diritti degli altri Stati accettare un emendamento che io ho già presentato all'onorevole Presidente, nel quale si dice che tali facilitazioni si applicano solo agli stranieri cittadini di Stati che non hanno ancora ristabilito le relazioni diplomatiche con l'Italia.

Non dobbiamo dimenticare che qui incidiamo nel campo dei rapporti e delle convenzioni internazionali. Se noi approviamo una disposizione di questo genere, ci potremmo trovare dinanzi al fatto che altri Stati, a loro volta, facciano qualche cosa del genere nei confronti di cittadini italiani. Ciò non credo che, anche dal punto di vista dell'attuale legislazione matrimoniale in Italia, legata al concordato ed alle altre leggi da esso richiamate, sia opportuno.

CONCETTI. Se non erro, le principali questioni sollevate contro questo disegno di legge sono due: 1°) matrimoni civili e matrimoni religiosi degli stranieri in Italia; 2°) conseguenze di questo provvedimento nelle relazioni intercorrenti fra l'Italia e i paesi stranieri. Quest'ultima questione è stata sollevata or ora dall'onorevole Capalozza.

Per quanto si riferisce alla prima questione, faccio modestamente osservare che non può sussistere nessun dubbio circa la validità civile dei matrimoni religiosi degli stranieri, in quanto abbiano già un precedente legislativo: il decreto del 1947, che ha regolato la questione.

Per quanto riguarda le relazioni con Stati esteri, neppure qui può sorgere, a mio avviso, un problema, per il fatto che l'articolo 116 del codice civile regola, indipendentemente da qualsiasi relazione che possa intercorrere tra l'Italia e un altro Stato, la situazione giuridica dello straniero che, come un qualsiasi italiano, voglia celebrare il suo matrimonio nel nostro paese.

Del resto qual'è il contenuto della proposta legislativa in esame? Niente altro che una semplice modificazione alla documentazione normalmente necessaria per la celebrazione

del matrimonio, sia di cittadini italiani che di stranieri. Una valutazione di fatto ha consigliato di venire incontro a particolari esigenze dei cittadini stranieri e di ricorrere ad uno strumento legislativo diverso dall'articolo 116: questo soprattutto in relazione a certe situazioni di difficoltà ancora esistenti che rendono spesso impossibile completare la documentazione suddetta.

Neppure credo che difficoltà possano sorgere per la cosiddetta *vacatio iuris* cui ha accennato qualche oratore precedente. Infatti, se v'è stato un periodo in cui non esisteva una norma eccezionale, ciò vuol dire che di essa non vi è stato bisogno e che, di conseguenza, si riteneva valida, in quel periodo, la norma dell'articolo 116 pura e semplice. D'altra parte mi pare naturale che la proposta di legge in esame debba intendersi valevole per l'avvenire e per il passato. Quindi, a mio avviso, non si può parlare di *vacatio iuris*.

L'ultima osservazione fatta contro il disegno di legge riguarda la durata: si è detto, infatti, che il termine del 1954 sarebbe eccessivo. Io non sono in possesso di particolari ragioni che possano consigliare tale termine, ma credo che, se il ministro della giustizia ha ritenuto di fissare tale scadenza, avrà avuto le sue buone ragioni.

RICCIO. Esprimo il mio parere nettamente contrario a questo disegno di legge, e faccio proposta formale che non si passi all'esame degli articoli. Basta leggere la relazione che lo accompagna per rendersi conto che si tratta di un provvedimento superato. In essa si parla, infatti, di « cause dipendenti dallo stato di guerra » che non rendano possibile « lo svolgimento delle normali pratiche di pubblicazione matrimoniale mediante la presentazione dei prescritti documenti ». Ora lo stato di guerra è finito da parecchio tempo e la impossibilità di procurarsi i documenti non esiste più, dal momento che tutti i paesi, compresi quelli orientali, hanno in Italia i loro rappresentanti diplomatici o consolari. Stabilire con questa norma la possibilità di contrarre matrimonio con un semplice atto notorio significa, a mio avviso, stimolare i tentativi di evasione dalla legge sul matrimonio che ogni giorno si verificano.

AMATUCCI. Non posso che aderire alle osservazioni dell'onorevole Riccio e, pertanto, mi dichiaro contrario al disegno di legge. Proprio questa mattina in Corte di cassazione avevo occasione di parlare con alcuni colleghi avvocati, che mi riferivano diversi casi di cittadini stranieri, soprattutto americani, i quali, contratto matrimonio in Italia in virtù

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

del decreto che con questo provvedimento si vorrebbe prorogare, se ne sono poi tornati in America dove erano regolarmente sposati, come è stato scoperto dalle mogli italiane al momento di raggiungerli oltre oceano.

FUMAGALLI. Anch'io condivido le preoccupazioni degli onorevoli Riccio ed Amatucci e mi associo alla loro proposta. In via subordinata, nella eventualità che la Commissione non intenda di respingere in blocco il disegno di legge, proporrò che il termine di applicazione sia limitato al 31 dicembre 1952. In questo senso presenterò, se del caso, un emendamento formale.

CAPALOZZA. Mi associo alla proposta Riccio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La Commissione ha effettivamente individuato alcuni problemi che, a mio modo di vedere, è bene approfondire.

Vorrei pertanto pregare la Commissione stessa di soprassedere alla accettazione della proposta Riccio, per darmi la possibilità di fare gli accertamenti di fatto e di diritto che la materia merita, in relazione non soltanto al diritto interno, ma anche al diritto internazionale privato. Prima di accogliere la radicale proposta di rigetto del disegno di legge, vorrei pregare la Commissione di riascoltarmi, dopo che io avrò eseguito gli accertamenti anzidetti, in relazione alle obiezioni ora presentate e di cui ho preso buona nota.

CASERTA, *Relatore*. Aderisco alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.